



**COMUNE DI PAVIA
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA**

Prot. Gen. n.16495/12

DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE

IL SINDACO

Visti i provvedimenti assunti dall'Amministrazione comunale negli anni precedenti in materia di orari di apertura e di deroghe alle chiusure delle attività di acconciatori nel periodo delle festività natalizie;

Vista l'istanza del 2 aprile u.s., in atti P.G. n. 9814/12, con la quale l'Associazione Artigiani della Provincia di Pavia chiede, per conto di molti operatori associati, la deroga all'obbligo di chiusura nei giorni di domenica e festivi del mese di dicembre e che l'orario di apertura delle attività, durante tutto l'anno, possa essere articolato dalle ore 8,00 alle ore 22,00;

Per analogia con le nuove norme sulla liberalizzazione degli orari delle attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande introdotte con decreto-legge n.201 del 6/12/2011, convertito nella legge n.214 del 22 dicembre 2011 ed al fine di consentire agli operatori di soddisfare maggiormente le esigenze dei clienti, in particolare delle lavoratrici e dei lavoratori pendolari assai numerosi nella nostra città, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno dar seguito alla richiesta ed ha, pertanto, inteso verificare l'interesse delle altre Associazioni di Categoria presenti sul territorio comunale;

Visti i pareri pervenuti dalla Confederazione Nazionale Artigianato e dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e Provincia;

Visto l'art.10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n.40. il quale dispone che l'attività di acconciatore non può essere subordinata al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

Visto l'art.12 del regolamento regionale 28 novembre 2011, n.6;

Visto l'art.50 del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

ORDINA

- 1. Gli esercizi di acconciatore devono osservare un orario giornaliero di apertura entro la fascia massima compresa tra le ore 8.00 e le ore 22.00.**
- 2. Nei limiti di cui sopra, l'orario di apertura e chiusura è determinato liberamente dall'operatore.**

3. Negli esercizi di acconciatore è obbligatorio esporre, in modo che risulti ben visibile anche dall'esterno quando l'esercizio è aperto, un cartello recante l'orario di apertura dell'attività. L'orario di apertura dovrà essere, altresì, comunicato al servizio comunale competente.
4. Al termine dell'orario di apertura prescelto, l'attività può proseguire al solo scopo di terminare le prestazioni in corso, a condizione che le porte di accesso all'esercizio vengano chiuse.
5. La giornata di riposo infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell'esercente.
6. Domenica e festività infrasettimanali obbligo di chiusura totale.
7. E' consentita, soltanto nel mese di dicembre, l'apertura facoltativa per le giornate di domenica e per le altre festività (con l'esclusione del 25 e del 26 dicembre).
8. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano agli esercizi di acconciatori posti all'interno di convivenze (alberghi, altre strutture ricettive, case di cura, ecc.) che effettuano trattamenti esclusivamente nei confronti degli ospiti.
9. Gli esercizi posti all'interno dei centri commerciali, autorizzati come tali a norma della vigente disciplina del commercio, possono osservare l'orario di apertura e chiusura previsto dal regolamento del centro commerciale, anche in deroga alle disposizioni contenute in questa ordinanza.
10. Sono comunque fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo, discendenti dai contratti di lavoro.

Pavia, 28 maggio 2012

p. IL SINDACO
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE
SANDRO BRUNI